

Allegato A

Testo sinottico art. 30 dello statuto di Farbanca S.p.A.

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Limiti alla circolazione delle azioni	Limiti alla circolazione delle azioni
Art. 30	Art. 30
1. Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, ed è libera la possibilità di costituire su di esse diritti reali di godimento e/o di garanzia, salvo quanto disposto dal presente Articolo. Ai fini del presente Articolo per "alienazione" di azioni si intende qualunque atto che comporti il trasferimento, totale o parziale, della titolarità delle azioni ovvero dei diritti amministrativi da esse derivanti, ivi compresa la costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni che comportino il medesimo effetto.	<i>Invariato</i>
2. Del pari si considera "alienazione" qualunque atto che comporti il trasferimento e/o la costituzione in capo all'avente causa di un diritto alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni della Società cui sia attribuito il diritto di voto, anche se solo limitato.	<i>Invariato</i>
3. Ai medesimi fini si intende per "oblato" qualunque soggetto facente parte di un gruppo bancario diverso dal Gruppo Bancario di riferimento, ovvero qualunque banca e/o società finanziaria comunque non appartenente al Gruppo Bancario di riferimento come sopra individuato. Si considerano del pari "oblato" gli Amministratori ed i Direttori Generali,	<i>Sostituito:</i> 3. Per l'acquisizione o sottoscrizione di azioni della società si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di partecipazioni al capitale delle Banche.

<p>nonché i titolari di una partecipazione che comporti l'autorizzazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.lgs. 385/93, nell'ambito delle società sopra individuate.</p>	
<p>4. Si considerano altresì "oblato", e trova applicazione il disposto del presente Articolo, anche le società controllate dai soggetti di cui sopra, nonché le società fiduciarie e/o le persone interposte che agiscono per conto di essi. La nozione di controllo valida ai fini del presente articolo è quella definita dall'art. 23 d.lgs. 385/93.</p>	<p><i>Eliminato</i></p>
<p>5. Nell'interesse della Società alla continuità dei rapporti di collaborazione e partecipazione con i soggetti appartenenti al gruppo bancario di riferimento come sopra individuato, l'alienazione delle azioni ad un oblato non è consentita se non previa offerta in prelazione agli altri soci.</p>	<p><i>Eliminato</i></p>
<p>6. Il socio che intenda alienare in favore di un oblato le proprie azioni deve preventivamente inviare, a mezzo raccomandata a.r., una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente l'offerta in prelazione agli altri soci delle azioni medesime. In particolare l'offerta deve contenere l'indicazione del soggetto oblato, il numero di azioni che il socio intende alienare e, in caso di alienazione a titolo oneroso, la relativa controprestazione e le modalità di adempimento, nonché ogni altra condizione prevista.</p>	<p><i>Eliminato</i></p>
<p>7. Il Consiglio di Amministrazione valuta se sussistano i presupposti di efficacia della presente clausola di prelazione, inviando, nel caso che sussistano detti presupposti di efficacia, la propria risposta a mezzo raccomandata a.r., ovvero via telefax o per telegramma, entro quarantacinque giorni dal pervenimento della richiesta.</p>	<p><i>Eliminato</i></p>
<p>8. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di applicazione della presente clausola, contestualmente all'invio della risposta, il Consiglio deve trasmettere a tutti gli altri</p>	<p><i>Eliminato</i></p>

soci a mezzo raccomandata a.r. l'offerta in prelazione completa di tutte le indicazioni comunicate dal socio che intende alienare le proprie azioni.	
9. La prelazione deve essere esercitata entro quindici giorni dalla comunicazione a pena di decadenza, e per la totalità delle azioni e/o diritti offerti.	<i>Eliminato</i>
10. Le dichiarazioni di accettazione per un ammontare inferiore sono prive di effetto, tuttavia più soci possono esercitare congiuntamente la prelazione al fine di richiedere l'assegnazione dell'intero pacchetto. Salvo il disposto del comma seguente, i soci che abbiano accettato congiuntamente l'offerta sono liberi di stabilire le modalità di ripartizione del pacchetto azionario nei rapporti interni; tuttavia nei confronti dell'offerente sono considerati come un unico contraente e restano obbligati in solido al pagamento del prezzo, salvo diverso accordo.	<i>Eliminato</i>
11. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione le azioni e/o i diritti saranno ripartiti tra gli esercenti la prelazione in ragione del rapporto tra le azioni possedute da ciascuno e risultanti dal libro soci alla data di invio della comunicazione ad opera del Consiglio ed il totale delle azioni possedute dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, determinato come sopra. In tale caso, le eventuali offerte congiunte saranno inefficaci, e ciascuno degli offerenti in tale forma sarà considerato individualmente al fine del riparto.	<i>Eliminato</i>
12. L'eventuale residuo indivisibile in modo proporzionale sarà assegnato mediante estrazione a sorte, secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.	<i>Eliminato</i>
13. Qualora non sia possibile procedere neppure ad un primo riparto in modo proporzionale, l'assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte dell'avente diritto per ciascuna singola azione e/o	<i>Eliminato</i>

diritto.	
14. Gli Amministratori, prima di procedere all'iscrizione nel libro di cui all'art. 2421 del codice civile, comma 1°, n. 1 di nuovi soggetti cui siano state alienate le azioni, debbono verificare se ricorrano le condizioni di applicazione della presente clausola di prelazione. Il Consiglio, qualora ritenga che le azioni siano state alienate in violazione del presente Articolo, deve rifiutare l'iscrizione dandone immediata comunicazione scritta all'interessato.	<i>Eliminato</i>
15. Il decorso di tutti i termini previsti dal presente Articolo è sospeso dal 31 luglio al 31 agosto, dal 25 dicembre al 2 gennaio e dal mercoledì prima di Pasqua al lunedì dopo Pasqua.	<i>Eliminato</i>